



ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

PRODOTTO: "PROFESSIONGUARD AVVOCATI -- BLUE"

COMPAGNIA: AIG EUROPE S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

STATO MEMBRO DI REGISTRAZIONE: LUSSEMBURGO. COMPAGNIA OPERANTE IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO.



ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE IMPRESE EU ABILITATE AD OPERARE IN REGIME DI STABILIMENTO N. I00146


DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: GIUGNO 2025

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

"ProfessionGuard Avvocati- Blue" è una polizza "claims made" a copertura della responsabilità civile professionale dell'avvocato.

 Che cosa è assicurato? <ul style="list-style-type: none">✓ Responsabilità civile professionale dell'avvocato✓ Consulenza fiscale✓ Funzioni pubbliche e giudiziali;✓ Arbitrato✓ Sostituti di udienza✓ Perdita di documenti e/o valori✓ Interruzione attività✓ Commissione tributaria✓ Mediazione, conciliazione e negoziazione assistita✓ Attività di tributarista✓ Garanzia a favore degli eredi.	 Che cosa non è assicurato? <ul style="list-style-type: none">✗ Attività professionale diversa✗ Antitrust✗ Atti dolosi✗ Insolvenza✗ Mancata iscrizione all'albo✗ Muffa tossica e amianto✗ Richieste di risarcimento/circostanze pregresse✗ Denaro/ Titoli al portatore✗ Valore futuro / rendimento✗ Enti pubblici / Authority di regolamentazione✗ Rischio contrattuale puro✗ Danni a cose e persone✗ Sanzioni✗ Guerra✗ Esplosioni/emanazione di calore✗ Sindaco/ revisore legale dei Conti di società od enti/membro di CDA di società di capitali/ membro di Organo di controllo e Sorveglianza/ membro di ODV✗ Inquinamento. <p>Sono qui riportate le principali esclusioni; per la lista completa si rimanda al DIP Aggiuntivo e alla Scheda di Polizza.</p>
--	--

 Ci sono limiti di copertura? <p>Principali esclusioni:</p> <ul style="list-style-type: none">! Le franchigie, gli scoperti di polizza e le richieste di risarcimento/le perdite che eccedono i massimali pattuiti I danni derivanti da fatti dolosi del contraente o dell'assicurato (art. 1917 del codice civile)! Le penalità, le multe, le ammende o altre sanzioni non assicurabili in base alla giurisdizione applicabile! Le richieste di risarcimento presentate per la prima volta al di fuori del periodo di assicurazione o del periodo di osservazione (se previsto) e/o relative ad atti commessi prima del periodo di retroattività (ove previsto). <p>Per le ulteriori limitazioni si prega di fare riferimento al DIP aggiuntivo.</p>



Dove vale la copertura?

✓ L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento nei confronti dell'assicurato avanzate nell'ambito territoriale indicato nel frontespizio di polizza con l'esclusione del risarcimento di danni, della liquidazione di danni, sentenze giudiziali o transazioni negoziate, di costi e spese del richiedente e altri costi e spese relativi a o derivanti da Richieste di Risarcimento presentate o azioni legali intentate contro l'Assicurato davanti ad arbitri, tribunali o corti negli Stati Uniti d'America, nei territori sotto la loro giurisdizione e in Canada.

✓ **Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale**

Non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi:

- o entità organizzata o costituita ai sensi della legge di un'Area Specifica, o con sede in un'Area Specifica; o
- o pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'Area Specifica, ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un'Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza; tuttavia, con riferimento al pagamento di qualsiasi dei predetti importi, l'assicuratore non avrà alcun dovere di difesa o di indagine in relazione alla pretesa, azione, causa o procedimento.

Per "Area Specifica" si intende:

- o la Repubblica di Bielorussia e/o
- o la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).



Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.



Quando e come devo pagare?

Il premio va pagato per intero alla sottoscrizione del contratto, salvo differente indicazione nel frontespizio di polizza. Il premio può essere corrisposto con le modalità previste dalla disciplina regolamentare applicabile.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento ricevuto dagli Assicuratori. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella Scheda.



Come posso disdire la polizza?

La comunicazione di disdetta deve essere spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del *Periodo di validità della polizza* indicato nel frontespizio di polizza.

Assicurazione per la protezione dei dati e della responsabilità per gli incidenti informatici
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: "PROFESSIONGUARD AVVOCATI - BLUE"

Data di ultimo aggiornamento: giugno 2025

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: 1.00146 iscrizione del 16.3.2018.
- Codice ISVAP impresa D947R.
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° Gennaio 2024 - 31 Dicembre 2024.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.256,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.208,8 milioni.

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 572,9 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.273,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.054,2 milioni (per MCR) e € 2.394,2 milioni (per SCR).

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 358,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 188,07% (fondi ammissibili verso SCR). La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link: <https://www.aig.lu/en/about-aig>

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP l'Assicurazione prevede le seguenti coperture:

• Collaboratori

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'Assicurato e per il quale l'Assicurato sia civilmente responsabile.

• Costi di difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi Richiesta di risarcimento. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i Costi di difesa saranno a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale espresso nel Frontespizio di polizza.

• Assicurati Addizionali / Studio associato

Qualora il Contraente sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato.

• Vincolo di solidarietà

Nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

• Cessazione dell'attività / periodo di osservazione / postuma

In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurazione sarà operante a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività. L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano

1 di 3

02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP, se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche facoltative, non operano per sinistri derivanti da/ conseguenti a/ relativi ai danni:

- a) Esplosioni, radiazioni, emanazioni traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.
- b) Guerra e terrorismo traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra, atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità, ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.
- c) Insolvenza traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.
- d) Muffa tossica traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffe tossiche o amianto.
- e) U.S.A./Canada Presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
- f) Titoli al portatore conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore. La presente esclusione non sarà applicabile alla Estensione di Garanzia: "Perdita di Documenti", di cui sopra.
- g) Valore futuro/rendimento attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a: (i) disponibilità di fondi; (ii) proprietà immobiliari o personali; (iii) beni e/o merci; (iv) qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
- h) Enti pubblici / Authority di regolamentazione derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati.
- i) Rischio contrattuale puro riconducibile ad una :
 - penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'assicurato;
 - sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;
 - irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.
- j) Danni a cose o persone traente origine da, basata su o attribuibile a Danni a cose e/o Danni alle persone. Tale esclusione non si applicherà qualora i danni derivino da atti illeciti commessi dall'assicurato, o dalle persone di cui debba rispondere, nell'esercizio dell'attività professionale assicurata.
- k) Altre condizioni aggiuntive traente origine da, basate su o attribuibili a responsabilità solidale riconducibile alle garanzie per l'attività di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, membro di CDA di società di capitali, membro di Organo di controllo e Sorveglianza, membro di ODV ai sensi del D.Lgs 231/2001. A meno che non sia stata stipulata un'apposita garanzia aggiuntiva

a)
b)



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto precisato nel DIP, l'assicurazione prevede i seguenti limiti di indennizzo, sotto-limiti e franchigie:

• Perdita di documenti:

sottolimito di Euro 150.000,00 per sinistro e per anno

• R.C.T.:

Franchigia di € 500,00 per Sinistro limitatamente per i Danni a Cose, salvo per i casi in cui sia previsto uno Scoperto e/o una Franchigia superiore. Massimale di € 500.000,00 per Sinistro, salvo per i casi in cui sia previsto un limite di Indennizzo inferiore.

• R.C.O. :

Franchigia di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato. Massimale di € 500.000,00 per Sinistro e per prestatore di lavoro, salvo per i casi in cui sia previsto un limite di Indennizzo inferiore.

• Danni a cose in consegna e custodia:

Sottolimito di Euro 250.000,00 per sinistro e periodo assicurativo – scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ogni **Sinistro**.

• Danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi

Sottolimito per ciascun **Sinistro** e periodo assicurativo annuo di € 250.000,00 e con lo Scoperto per ogni **Sinistro** del 10% con il minimo di € 2.500,00.

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza ed alle definizioni in esse contenute.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il professionista che vuole assicurarsi contro la responsabilità civile professionale derivante dall'esercizio dell'attività professionale di Avvocato, con regolare iscrizione all'Albo Professionale.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 17,9%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami - Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com</p> <p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p>
Al Commissariat aux assurances (CAA)	<p>Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges.</p> <p>I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitrato	<p>Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.</p>
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile. - Solo per i contratti stipulati on-line, per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie, si può adire la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR). L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Imposta sui premi Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate.</p> <p>Detraibilità fiscale dei premi Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").</p> <p>Tassazione delle prestazioni assicurate Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").</p>
---	--

ProfessionGuard

Avvocati

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 22/09/2016 pubblicato sulla G.U. 238 dell'11/10/2016.

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE – ASSITA SPA

V.9_10.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

Frontespizio di polizza

Polizza n.:

ARTICOLI	
1. <i>Contraente</i>	
2. <i>Indirizzo del Contraente</i>	
3. <i>Attività professionali</i>	Avvocato, iscritto all'Albo del relativo ordine.
4. <i>Periodo di validità della polizza</i>	
5. <i>Massimale</i>	
6. <i>Franchigia (per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento)</i>	
7. <i>Data di retroattività</i>	Illimitata
8. <i>Estensione territoriale</i>	Mondo intero esclusi USA e Canada
9. <i>Formazione del Premio</i>	
10. <i>Intermediario</i>	ASSITA SPA 9402/BL004
11. <i>Assicuratore</i>	AIG Europe S.A.
12. <i>Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze</i>	Blue Underwriting Agency S.p.A. via San Vittore, 40 20123 Milano - Italia blueunderwriting@legallmail.it
L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per i Danni soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o durante la Ultrattività (ove previsto).	

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del *Contraente* alle clausole indicate in

V.9_10.24

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra, 17 - 20123 Milano

2

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954.

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.000.000.

grassetto, nelle quali sono indicate scadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del *contraente* e/o dell'*assicurato*.

La presente polizza è emessa a Milano il 03 settembre 2025.
/sab

LA SOCIETÀ

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Il ***Contraente*** dichiara di aver ricevuto copia dell'Informativa sulla privacy di AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, predisposta ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle relative norme di attuazione, nonché copia del Set Informativo, in conformità a quanto previsto dal Regolamento IVASS n.41/2018, comprensivo di:

- a) DIP Danni (Documento Informativo Precontrattuale Danni);
- b) DIP Aggiuntivo Danni (Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Danni);
- c) Condizioni di Assicurazione, comprensive di glossario.

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. 20 pagine compreso il frontespizio di *polizza*.

=====

Il versamento di **51 €** è stato effettuato il

ASSITA S.p.A. - L'incaricato all'incasso

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente *polizza*, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. **Garanzie: Cosa copriamo**

- | | |
|--|---|
| A: Responsabilità civile professionale | <p>L'<i>Assicurazione</i> è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'<i>Assicurato</i> nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti.</p> <p>La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i>, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per i <i>danni</i> involontariamente cagionati a <i>terzi</i>, derivanti da <i>Atto</i>, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.</p> <p>In deroga al disposto dell'art. 1900 del codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave.</p> <p>Sono comprese inoltre, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali; b) atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni; c) consulenza od assistenza stragiudiziali; d) redazione di pareri o contratti; e) attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC ai sensi del DM N. 48/2013 e dell'art. art. 44 DL 24/6/2014 n. 90, convertito in L. 11/8/2014 n. 114, sempreché l'<i>Assicurato</i> sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge |
| B: Consulenza Fiscale | <p>La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i>, per <i>Danni</i> involontariamente cagionati a <i>terzi</i> nell'espletamento di consulenza fiscale. In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'<i>Assicurato</i> per responsabilità attribuibili all'<i>Assicurato</i> stesso.</p> |
| C: Funzioni Pubbliche/ Giudiziali | <p>La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i>, per <i>Danni</i> involontariamente cagionati a <i>terzi</i> nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di Curatore Speciale previsto dall'art. 78 del c.p.c. Si intende inclusa all'attività inerente esecuzioni immobiliari ex L.302/1998 e custode giudiziario ex L. 80/2005 e successive modifiche o integrazioni. Attività di tutore o protutore di minori od interdetti; di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché Amministratore di sostegno; Giudice di Pace; Gestore della crisi da sovra indebitamento; Delegato alle vendite per conto terzi.</p> |
| D: Arbitrato | <p>La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l'<i>Assicurato</i> da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i> nell'espletamento delle funzioni di arbitro rituale o irrituale.</p> |

E: Collaboratori	La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i> in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto e sostituti processuali, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell' <i>Assicurato</i> e per il quale l' <i>Assicurato</i> sia civilmente responsabile.
F: Sostituti di Udienza	La <i>Società</i> si obbliga a tenere indenne l' <i>Assicurato</i> da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a <i>terzi</i> in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo di sostituti di udienza, di professionisti delegati di volta in volta in base all'Art. 108 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e di professionisti delegati quali procuratori o domiciliatari; fermo il diritto di regresso della <i>Società</i> nei confronti degli eventuali responsabili.
G: Costi di difesa	L' <i>Assicuratore</i> ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> . In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i <i>Costi di difesa</i> saranno a carico dell' <i>Assicuratore</i> nei limiti del quarto del massimale espresso nel Frontespizio di <i>polizza</i> .

2. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

<i>Assicurato</i>	si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>Assicurazione</i> . Qualora il <i>Contraente</i> sia uno Studio Associato, per <i>Assicurato</i> si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio.
<i>Assicurazione</i>	si intende il contratto di <i>Assicurazione</i>
<i>Attività professionali</i>	si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a <i>terzi</i> , svolti dall' <i>Assicurato</i> in favore di <i>terzi</i> e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall' <i>Assicurato</i> , nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall' <i>Assicurato</i> prima della decorrenza della presente <i>polizza</i> . L'attività professionale è riportata all' articolo 3 del Frontespizio di <i>polizza</i> .
<i>Atto</i>	si intende qualsiasi effettivo <i>errore professionale</i> , omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall' <i>Assicurato</i> o da qualsiasi persona della quale l' <i>Assicurato</i> è responsabile
<i>Azioni dolose/fraudolente del Dipendente</i>	<p>si intende qualsiasi condotta dolosa o fraudolenta di un <i>Dipendente</i>:</p> <p>(i) non condonata, né espressamente né implicitamente; e</p> <p>(ii) tale da determinare l'insorgere di responsabilità</p> <p>in capo al <i>Contraente</i> o ad una <i>Società controllata</i>.</p>
<i>Blue Underwriting Agency S.p.A.</i>	Agenzia di sottoscrizione assicurativa in nome e per conto di AIG Europe S.A., Rappresentata Generale per l'Italia, con sede in Milano, via San Vittore 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.
<i>Contraente</i>	si intende il soggetto che stipula l' <i>Assicurazione</i>
<i>Costi di difesa</i>	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall' <i>Assicurato</i> o per conto dell' <i>Assicurato</i> in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Danni</i>	Si intende qualsiasi pregiudizio di cui un <i>Assicurato</i> sia tenuto a rispondere a <i>Terzi</i> , quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un <i>Assicurato</i> , o a seguito di transazioni negoziate dall' <i>Assicuratore</i> con il

	consenso dell' <i>Assicurato</i> o del <i>Contraente</i>
<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.
<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come <i>dipendente</i> dal <i>Contraente</i> o ogni <i>Società controllata</i> con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i <i>Dipendenti</i> a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
<i>Documenti</i>	si intendono tutti i <i>documenti</i> di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, titoli, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
<i>Errore professionale</i>	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa gravemente colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> . A titolo esemplificativo saranno considerati <i>Errori professionali</i> , ai sensi della presente <i>polizza</i> , le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle <i>Attività professionali</i> .
<i>Indennizzo</i>	si intende la somma dovuta dalla <i>Società</i> , nei confronti dell' <i>Assicurato</i> , in caso di <i>sinistro</i> .
<i>Periodo di retroattività</i>	si intende il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale l' <i>Assicuratore</i> prende in considerazione errori e/o omissioni dell' <i>Assicurato</i> che scaturiscano in una <i>richiesta di risarcimento</i> o circostanza ed è da considerarsi illimitata come indicato al punto 7 del Frontespizio Quanto sopra è valido, essendo la <i>polizza</i> in regime di claims made, se la <i>richiesta di risarcimento</i> è stata denunciata per la prima volta nel periodo di validità dell' <i>assicurazione</i> e a condizione che l' <i>Assicurato</i> non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che abbia poi portato alla <i>richiesta di risarcimento</i> stessa.
<i>Periodo di validità della polizza</i>	si intende il periodo indicato al punto 4 del Frontespizio di polizza inclusivo del <i>Periodo di Retroattività</i>
<i>Polizza</i>	si intende il documento che prova l' <i>Assicurazione</i>
<i>Premio</i>	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di <i>polizza</i> e qualsiasi <i>premio</i> di regolazione previsto in un'appendice alla presente <i>polizza</i> che l' <i>Assicurato</i> dovrà versare alla <i>Società</i> . Gli oneri fiscali relativi all' <i>Assicurazione</i> devono intendersi a carico dell' <i>Assicurato</i> .
<i>Richiesta di risarcimento</i>	si intende qualsiasi azione o procedura legale intentata da qualsiasi persona o organizzazione nei confronti dell' <i>Assicurato</i> per <i>Danni</i> .
<i>Sinistro</i>	si intende la Richiesta di Risarcimento

<i>Società</i>	si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto
<i>Spese per il ripristino della reputazione</i>	si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'Assicurato, con il previo consenso scritto dell'Assicuratore, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i <i>danni</i> causati alla reputazione dell'Assicurato dal fatto che una <i>Richiesta di risarcimento</i> coperta dalla presente <i>polizza</i> sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.
<i>Ultrattività</i>	si intende il periodo di tempo durante il quale l'Assicurato potrà dare comunicazione all'Assicuratore di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un Atto commesso successivamente alla Data di retroattività e anteriormente alla data di scadenza della polizza.
<i>Terzi</i>	<p>Ai fini dell'Assicurazione prestata con la presente polizza, non sono considerati terzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) i collaboratori, i dipendenti, praticanti e sostituti processuali – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) – che si avvalgono delle prestazioni dell'Assicurato.

3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura

- 3.1 Perdita documenti In relazione a *Documenti* di *Terzi*:
- (i) di cui un *Assicurato* è legalmente responsabile e
 - (ii) che, durante il *Periodo di validità della polizza*, sono stati distrutti, danneggiati, smarriti, alterati, cancellati o collocati fuori posto esclusivamente nell'ambito dell'adempimento o del mancato adempimento di *Attività professionali*, anche nel caso in cui la distruzione, il danneggiamento o la perdita derivino da furto, rapina, incendio.
- saranno ricompresi anche costi e spese ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per sostituire o ripristinare tali *Documenti*, fermo restando che:
- (a) lo smarrimento o il danno dovrà verificarsi mentre i *Documenti* sono: (1) in transito; oppure (2) custoditi dall'Assicurato o da qualsiasi persona alla quale l'Assicurato li abbia affidati;
 - (b) i *Documenti* smarriti o collocati fuori posto dovranno essere stati oggetto di una scrupolosa ricerca da parte dell'Assicurato o di un suo incaricato;
 - (c) l'ammontare di qualsiasi *Richiesta* di risarcimento a fronte di tali costi e spese dovrà essere suffragato da giustificativi di spesa che dovranno essere sottoposti all'approvazione di una persona competente da nominarsi a cura dell'Assicuratore con il consenso dell'Assicurato; e
 - (d) l'Assicuratore non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta* di risarcimento traente origine da usura, logorio e/o graduale deterioramento, tarne e parassiti o altre cause che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimito di € 150.000,00 (euro

centocinquantamila) per *Sinistro* e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.

3.2 GDPR 2016/679 e successive norme di attuazione - Privacy

La copertura fornita dalla presente polizza si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della legislazione in materia di Protezione Dati vigente ex Regolamento (UE) n. 2016/679 e successive norme di attuazione e per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) nell'esercizio della attività professionale ;

3.3 Interruzione attività

La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all'Assicurato per danni da interruzione e sospensione dell'attività di terzi connessi all'attività professionale esercitata.

3.4 Commissione Tributaria

L'Assicurazione è operativa per quanto l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'Assicurato in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

3.5 Mediazione, conciliazione e negoziazione assistita

L'Assicurazione viene automaticamente estesa anche agli incarichi svolti dall'Assicurato nell'espletamento delle funzioni ai sensi del D.Lgs 28/10 ovvero di negoziazione assistita di cui al D. L. 132/2014, D.M. 180/10, decreto del 24/07/2006, dal D.Lgs. 5/03, dal D.M. 222/04, dal D.M. 223/04 legge 162 del 10/11/2014 e loro successive modifiche e/o integrazioni di legge.

3.6 Cessazione dell'attività / Ultrattività

In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'Assicurato, l'Assicurazione sarà operante a favore dell'Assicurato e/o dei suoi aventi causa per le *Richieste di Risarcimento* avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nei dieci (10) anni successivi alla cessazione dell'attività (ultrattività) , ma solo a condizione che dette *Richieste di risarcimento* si riferiscano ad *Atti* verificatisi prima della cessazione dell'attività.

L'Assicurato e/o i suoi eredi potranno prorogare la garanzia ai termini sopra indicati previo pagamento di un importo pari al 200% del premio riferito all'ultima annualità in corso.

La garanzia prestata dall'Assicuratore nel periodo previsto dalla presente estensione opzionale è complessivamente limitata ad un importo pari al *Massimale*, a prescindere dal numero di anni per i quali è stata effettivamente richiesta l'*Estensione* di garanzia e dal numero di *Richieste di risarcimento*.

Con riferimento a quanto sopra si conviene che:

1. la garanzia non sarà operante in caso di sospensione o radiazione dall'Albo.
2. il massimale indicato in *polizza* costituisce il massimo esborso a carico della *Società* indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di *Assicurazione*.

3.7 Attività di tributarista

La garanzia è estesa alle seguenti attività:

- tenuta di contabilità obbligatoria ai fini delle imposte dirette e indirette;
- redazione di dichiarazioni e di liquidazioni fiscali;
- domiciliazione ai fini fiscali;
- rappresentanza per i rapporti tributari.

La garanzia comprende le sanzioni fiscali, le multe e le ammende inflitte ai clienti dell'Assicurato per responsabilità attribuibili all'Assicurato stesso.

Qualora per l'elaborazione dei dati contabili di clienti dello Studio, l'Assicurato abbia costituito apposita *Società* dallo stesso costantemente controllata, si conviene che la predetta *Società* assume agli effetti contrattuali la figura dell'Assicurato.

L'Assicurazione vale anche per le responsabilità derivanti da funzione di revisore di enti locali (Art. 57 legge 8/6/1990 n. 142).

In caso di decesso dell'Assicurato la *Società* si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la

- 3.8 Garanzia a favore degli eredi responsabilità civile professionale incorso dall'Assicurato, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.
- 3.9 Assicurati Addizionali / Studio Associato Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato.
È facoltà della *Società* verificare, in caso di *sinistro*, il rispetto del criterio sopra indicato.
In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati.
Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli Assicuratori e purché dichiarato al successivo rinnovo di *polizza*.
Tale garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il *Contraente* e tra loro.
- 3.10 Vincolo di Solidarietà Fermi restando tutti i termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza, nel caso in cui l'Assicurato fosse responsabile solidalmente con altri soggetti l'Assicuratore risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

4. Esclusioni: Quello che NON copriamo

L'Assicuratore non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per i Danni connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento:

- 4.1 Antitrust **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.**
- 4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiara costituire, o che un Assicurato ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento;** in tale caso, l'Assicuratore avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Danni* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*.
- 4.3 Esplosioni / emanazioni / radiazioni **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.**
- 4.4 Guerra/terrorismo **traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile, insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.**
- 4.5 Inquinamento **di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a:**

inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

- | | | |
|------|---|---|
| 4.6 | Insolvenza | traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale. |
| 4.7 | Mancata iscrizione all'albo | traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un Assicurato che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività; |
| 4.8 | Muffa tossica e amianto | traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffle tossiche o amianto. |
| 4.9 | Richieste di risarcimento/circostanze pregresse | (i) presentata prima della data di decorrenza della presente polizza ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente polizza, un qualsiasi Assicurato avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i> . |
| 4.10 | U.S.A./Canada | presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti. |
| 4.11 | Titoli al portatore | conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore. La presente esclusione non sarà applicabile all'art. 3.1 "Perdita di documenti" di cui alla sezione 3 "Estensione: benefici aggiuntivi della garanzia". |
| 4.12 | Valore futuro / rendimento | <p>attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall'Assicurato in relazione a quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disponibilità di fondi; - proprietà immobiliari o personali; - beni e/o merci; - qualsiasi forma di investimento <p>che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.</p> |
| 4.13 | Enti pubblici / Authority di regolamentazione | derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il |

controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'Assicurato per i succitati enti pubblici e/o privati.

- | | | |
|------|--------------------------------|--|
| 4.14 | Rischio contrattuale puro | <p>riconducibile ad una :</p> <p>-penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'Assicurato;</p> <p>-sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'Assicurato;</p> <p>-irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'Assicurato sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.</p> |
| 4.15 | Danni a cose e persone | <p>traente origine da, basata su o attribuibile a <i>Danni a cose e/o Danni alle persone</i>. Tale esclusione non si applicherà qualora i suddetti <i>danni</i> derivino da <i>atti illeciti</i> commessi dall'assicurato, o dalle persone di cui debba rispondere, nell'esercizio dell'attività professionale assicurata.</p> |
| 4.16 | Attività professionale diversa | <p>in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di Sindaco o Revisore legale dei Conti di società di capitali od enti pubblici o privati, Consigliere di Amministrazione in società di capitali o enti, membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato di controllo per la gestione, membro dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001.</p> <p>a meno che non sia stata richiamata nelle Condizioni Aggiuntive di cui all'art. 10 e pagato il sovrappremio convenuto.</p> |
| 4.17 | Sanzioni | <p>Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla <i>Società</i>, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente <i>Polizza</i> o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la <i>Società</i>, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'Assicurato o disporre alcun pagamento per i <i>costi di difesa</i>, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisca, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo</p> |
| 4.18 | Altre condizioni aggiuntive | <p>traente origine da, basate su o attribuibili a responsabilità solidale riconducibile alle garanzie per l'attività di sindaco o revisore legale dei Conti di società od enti, membro di CDA di società di capitali, membro di Organo di controllo e Sorveglianza, membro di ODV ai sensi del D.Lgs 231/2001, a meno che non sia stata richiamata l'apposita Condizione Aggiuntiva di cui all'art. 10 e pagato il sovrappremio convenuto.</p> |

5. Disposizioni generali

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 5.1 | Durata dell'Assicurazione | <p>A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di polizza.</p> <p>In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata entro e non oltre 30 giorni prima del termine del <i>Periodo di validità della polizza</i> indicato nel</p> |
|-----|---------------------------|---|

frontespizio di polizza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnoverà tacitamente di anno in anno.

Il tacito rinnovo non sarà operante nei casi in cui:

- 1) durante il *Periodo di validità della polizza* venissero notificate dall'Assicurato *Circostanze e/o Richiesta di risarcimento all'Assicuratore*;**
- 2) il fatturato consuntivo dell'Assicurato risulti aumentato oltre il 20% rispetto a quanto dichiarato:**
 - a) nel questionario assuntivo compilato all'atto della sottoscrizione della presente polizza;**
 - oppure**
 - b) in sede di ultima variazione di fatturato che abbia provocato l'inoperatività del tacito rinnovo.**

Per i casi sopraindicati, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione all'Assicuratore inviando un nuovo questionario assuntivo, sulla base del quale l'Assicuratore valuterà i termini del rinnovo.

- | | | |
|-----|---|--|
| 5.2 | Inizio e termine della garanzia (principio "claims made") | La presente polizza vale per le <i>Richieste di risarcimento</i> (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il <i>Periodo di validità della polizza</i>, o durante la <i>Ultrattività</i> (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore. |
| 5.3 | Recesso in caso di sinistro | La Società rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto al verificarsi di uno o più sinistri o dal loro risarcimento, pertanto l'Assicurazione continuerà ad operare fino alla regolare scadenza del contratto. |
| 5.4 | Cessazione del rapporto assicurativo | <p>Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'Assicurazione cessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di decesso dell'Assicurato (fermo quanto disposto dall'articolo 2.9); - in caso di cessazione da parte dell'Assicurato dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale; - in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale; - in caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della polizza. <p>In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.</p> |
| 5.5 | Ripartizione del danno | Nel caso in cui una qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> coinvolga sia fattispecie coperte dalla polizza sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il <i>Massimale</i>), le spese di difesa, i risarcimenti di <i>danni</i> e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun Assicurato e l'Assicuratore, in proporzione ai rispettivi interessi. |
| 5.6 | Altre assicurazioni | Salvo diversa disposizione di legge, l' <u>assicurazione</u> fornita dalla presente polizza coprirà soltanto la parte eccedente ogni autoassicurazione o altra assicurazione valida e applicabile. Nel caso in cui tale altra assicurazione sia prestata dall'Assicuratore o da qualsiasi impresa o affiliata della AIG, la massima somma risarcibile da AIG in base alla totalità delle suddette polizze non potrà eccedere il massimale della polizza che prevede il massimale più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il <i>Massimale</i> della presente polizza. La presente polizza non coprirà i <i>Costi di difesa</i> |

traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra *polizza di assicurazione* imponga ad un *assicuratore* un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*.

- 5.7 Cessione del contratto e modifiche
La presente *polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di *assicurazione* dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.
L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta all'Agenzia oppure alla *Società* di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.
- 5.8 Definizioni
I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito nel frontespizio di *polizza* o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo*.
I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente *polizza* hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente *polizza* sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.
- 5.9 Ambito di applicazione territoriale
la presente *polizza* si applicherà a qualsiasi ***Richiesta di risarcimento*** avanzata nei confronti di qualsiasi ***Assicurato*** nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di *polizza* laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.10 U.S.A./Canada.
- 5.10 Legge applicabile
la presente *polizza* è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

- 6.1 Stipulazione della copertura assicurativa
Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'*Assicuratore* ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *polizza*. Tali *documenti*, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *polizza*. Se l'*Assicuratore* acquisisce il diritto di annullare la presente *polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'*Assicuratore* potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.
- 6.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*
Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) il ricevimento di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

7. Massimale e Franchigia

7.1 Massimale

Il Massimale indicato all'articolo 5 del frontespizio di polizza costituisce la massima somma risarcibile dall'Assicuratore in base alla presente polizza. I sottolimiti e le Estensioni di copertura sono parte del Massimale e non in aggiunta ad esso. Il Massimale per la Ultrattività è parte del Massimale per il Periodo di validità della polizza e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più Assicurati nella presente polizza non aumenta l'esposizione totale dell'Assicuratore in base alla polizza. Il massimale è da intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.

7.2 Franchigia

Si precisa che la franchigia non è opponibile al terzo danneggiato, pertanto la Società si impegna a prendere in considerazione tutte le richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi delle condizioni di polizza, anche nel caso in cui l'ammontare delle stesse sia inferiore all'importo della franchigia suindicata.

L'Assicurato inoltre da pieno ed inderogabile mandato alla Società di negoziare e definire queste richieste di risarcimento e si impegna a rimborsare alla Società qualsiasi somma inferiore alla franchigia di cui sopra entro 15 giorni dalla richiesta. Un unico ammontare di Franchigia sarà applicato alle Perdite pecuniarie derivanti da tutte le Richieste di risarcimento relative al medesimo Atto.

8. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

8.1 Notifica di Richieste di risarcimento e circostanze

L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente polizza, trasmettere, non appena ne si venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o durante la Ultrattività, una comunicazione scritta all'Assicuratore – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency S.p.A., all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di polizza – informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio di suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il sinistro stesso o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza.

L'Inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (Art. 1915 C.C.).

8.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi Richiesta di risarcimento in qualsiasi modo riconducibile:

(a) al medesimo Atto o a più Atti collegati o continuati; o,

(b) ad Atti che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica Richiesta di risarcimento ai fini della presente polizza, indipendentemente dal numero degli Assicurati, richiedenti coinvolti dal fatto che

derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'Assicurato dovesse comunicare all'Assicuratore una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'Assicuratore.

8.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o durante la *Ultrattività*, un Assicurato venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, dovrà darne comunicazione scritta all'Assicuratore. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

8.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Danni in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, detti Danni si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per i Danni e tutti i Premi si intenderanno pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

9. Gestione della difesa

9.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente polizza, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

9.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il sinistro.

9.3 Consenso
dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun *Assicurato* ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. **Saranno indennizzabili a titolo di Danni in base alla presente polizza soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i Costi di difesa autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente polizza.** L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente polizza.

9.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un *Assicurato*, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. **Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutti i Danni riferibili a tale Richiesta di risarcimento non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la Richiesta di risarcimento, sommato ai Costi di difesa sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della Franchigia applicabile.**

9.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire i *Danni* ai sensi della presente polizza; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Danni* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente polizza.

9.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente polizza in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i *danni* effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e documenti necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'indennizzo. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi *Dipendente* tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del *Dipendente*.

LA SOCIETÀ
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il *Contraente* dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli *Assicurati*, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- 1. Garanzie: Cosa copriamo**
- 2. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo** - in particolare le definizioni di:
 - *Azioni dolose/fraudolente del Dipendente*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Danni*
 - *Errore professionale*
 - *Periodo di Retroattività Ultrattività*
 - *Terzi*
- 3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- 4. Esclusioni:**
 - 4.1 *Antitrust*
 - 4.2 *Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
 - 4.3 *Esplosioni / emanazioni / radiazioni*
 - 4.4 *Guerra/terrorismo*
 - 4.5 *Inquinamento*
 - 4.6 *Insolvenza*
 - 4.7 *Mancata iscrizione all'albo*
 - 4.8 *Muffa tossica e amianto*
 - 4.9 *Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
 - 4.10 *U.S.A. / Canada*
 - 4.11 *Titoli al portatore*
 - 4.12 *Valore futuro/rendimento*
 - 4.13 *Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione*
 - 4.14 *Rischio contrattuale puro*
 - 4.15 *Danni a cose e persone*
 - 4.16 *Attività professionale diversa*
 - 4.17 *Sanzioni*
 - 4.18 *Altre condizioni aggiuntive*
- 5. Disposizioni generali:**
 - 5.1 *Durata dell'Assicurazione*
 - 5.2 *Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
 - 5.3 *Recesso in caso di sinistro*
 - 5.4 *Cessazione del rapporto assicurativo*
 - 5.5 *Ripartizione del danno*
 - 5.6 *Altre assicurazioni*
 - 5.7 *Cessione del contratto e modifiche*
 - 5.8 *Definizioni*
 - 5.9 *Ambito di applicazione*
 - 5.10 *Legge applicabile*
- 6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
 - 6.1 *Stipulazione della copertura assicurativa*
 - 6.2 *Atti compiuti dal Contraente per conto degli Assicurati*
- 7. Massimale e Franchigia**
 - 7.1 *Massimale*
 - 7.2 *Franchigia*
- 8. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
 - 8.1 *Notifica di Richieste di risarcimento*
 - 8.2 *Richieste di risarcimento correlate*
 - 8.3 *Circostanze*
 - 8.4 *Richieste di risarcimento fraudolente*
- 9. Gestione della difesa**
 - 9.1 *Difesa*
 - 9.2 *Anticipo dei costi*
 - 9.3 *Consenso dell'Assicuratore*
 - 9.4 *Consenso dell'Assicurato*
 - 9.5 *Cooperazione*
 - 9.6 *Surrogazione*
- 10. Condizioni Aggiuntive**
 - 10.1 *Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)*
 - 10.2 *Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale*

IL CONTRAENTE

10. Condizioni Aggiuntive

10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI

a) DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Assicurazione	il contratto di Assicurazione ;
Polizza	il documento che prova l' Assicurazione ;
Contraente	il soggetto che stipula l' Assicurazione ;
Assicurato	il soggetto/i i cui interessi sono protetti dall' Assicurazione ;
Società	l'impresa assicuratrice AIG Europe S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia;
Broker	l'intermediario di Assicurazione indicato nella Scheda di Polizza ;
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società ;
Rischio	la probabilità che si verifichi un Sinistro ;
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' Assicurazione ;
Massimale	la massima esposizione della Società per ogni Sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle Cose danneggiate.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro ;
Prestatori di lavoro	tutte le persone fisiche di cui l' Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge (anche ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008) in materia di rapporto o prestazione di lavoro e nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza . Tale definizione comprende: <ul style="list-style-type: none"> - I lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; - I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38; - I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; - I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni, ivi compresi quelli distaccati presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta da tali aziende sia diversa da quella descritta in Polizza, e quelli a domicilio/distanza (c.d. telelavoro); - I borsisti, i corsisti e gli stagisti.
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
Danni a Cose	alterazione fisica o chimica di Cose ;
Terrorismo	Atto (incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza) commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o

governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società

Scoperto la percentuale del danno che rimane a carico dell'**Assicurato**;
Franchigia l'importo che viene detratto dal danno e che rimane a carico dell'**Assicurato**;

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per **Danni a Cose** in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività professionale.

L'**Assicurazione** comprende:

- a) i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici
- b) i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'ufficio o studio nonché la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria. Per la committenza dei lavori previsti ed in conformità al D.Lgs. 81/2008 la garanzia opera alla condizione che l'**Assicurato** abbia designato, ove previsto dal citato decreto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori
- c) tutte le attività complementari, ricreative, accessorie, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati compreso allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- d) le visite e/o ispezioni presso terzi;
- e) la committenza ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell'**Assicurato** o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. La garanzia è operante esclusivamente nei limiti territoriali dello Stato Italiano.

L'**Assicurazione** comprende:

- i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini di **Polizza**

La presente garanzia è prestata con il sottolimito per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo di € 250.000,00 e con lo Scoperto per ogni Sinistro del 10% con il minimo di € 2.500,00.

- i danni alle **Cose** di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di **Cose** di proprietà dell'**Assicurato** o dallo stesso detenute.

Qualora l'Assicurato abbia in corso Polizza Incendio estesa al rischio accessorio "Ricorso Terzi" la presente garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

La presente garanzia è prestata con il sottolimito per ciascun Sinistro e periodo assicurativo annuo di € 250.000,00 e con lo Scoperto per ogni Sinistro del 10% con il minimo di € 2.500,00.

L'**Assicurazione** vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all'**Assicurato** da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge.

B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La **Società** risponde delle somme che l'**Assicurato** sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da **Prestatori di lavoro** addetti alle attività per le quali è prestata l'**Assicurazione**:

- ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall'INAIL;
- ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai **Prestatori di lavoro** per lesioni personali.

L'**Assicurazione** è efficace **alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge**; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'**Assicurazione** conserva la propria validità.

Resta inteso che l'onere della prova circa l'inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'Assicurato.

PRECISAZIONE

L'**Assicurazione** di cui alle lettere A) e B) di cui sopra vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge 12/06/1984 n. 222 e successive modifiche od integrazioni.

b) DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1) VALIDITÀ TEMPORALE DELL'ASSICURAZIONE

L'**Assicurazione** è valida per i danni (lesioni personali a terzi e/o a **Prestatori di lavoro** nonché **Danni a Cose** di terzi) verificatisi durante il periodo di efficacia della **Polizza**.

Art. 2) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL'ASSICURAZIONE

Assicurazione R.C.T.

L'**Assicurazione** è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo.

Relativamente ai territori di Usa e Canada l'**Assicurazione** R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni.

Assicurazione R.C.O.

L'**Assicurazione** è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo

Art. 3) NOVERO DEI TERZI

Ai fini dell'Assicurazione RCT non sono considerati "terzi":

- a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata;
- b) i **Prestatori di lavoro** che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio per i quali si applica la sola copertura R.C.O. di cui alla lettera B) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Art. 4) ESCLUSIONI

Danni esclusi dall'Assicurazione:

- a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dal D.Lgs. 209/2005 nella parte relativa all'Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante;
- b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- c) i danni cagionati alle **Cose** trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate;
- d) i danni cagionati da prodotti o **Cose** in genere dopo la consegna a terzi;
- e) i danni alle **Cose** e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

- f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo la consegna a terzi o, qualora si tratti di installazione, riparazione o manutenzione, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori.
- g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o Cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili;
- h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere;
- i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
- j) i danni provocati da molestie e/o abusi sessuali, morali o psico-fisici.
- k) gli eventuali danni dei quali l'Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; multe, ammende e penalità in genere da chiunque sostenute;
- l) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- m) i danni da furto;
- n) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, che abbiano come conseguenza l'inquinamento dell'atmosfera, infiltrazioni, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- o) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione;
- p) i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- q) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi
- r) i danni derivanti da diossina e/o da qualsiasi sostanza cancerogena;
- s) **Sanzioni:** La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.
- t) i danni di natura sanzionatoria, quali "punitive or exemplary damages", come definiti nella giurisdizione americana o multe convenzionali.
- u) i danni derivanti da campi elettromagnetici (Electromagnetic Fields EMF) e da onde elettromagnetiche (Electromagnetic Radiation EMR)
- v) i danni derivanti da atti di guerra e/o *Terrorismo*
- w) i danni derivanti da fumi di saldatura, laddove il *Contrente/Assicurato* non abbia dotato i propri *Prestatori di lavoro* di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI) in ottemperanza alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008;
- x) i danni derivanti da e le richieste di risarcimento relative a Cyber Liability.

Per Cyber Liability si intende:

- (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi,

distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per Attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l'uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente;

(ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell'Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato.

(iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell'Assicurato commessa attraverso le risorse informatiche dell'Assicurato;

(iiii) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall'operatività dei siti internet, intranet o extranet dell'Assicurato.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Art. 5) FRANCHIGIA / SCOPERTO

Assicurazione R.C.T.

L'Assicurazione viene prestata con applicazione di una **Franchigia** di € 500,00 per **Sinistro** limitatamente per i **Danni a Cose**, salvo per i casi in cui sia previsto uno **Scoperto** e/o una **Franchigia** superiore.

Assicurazione R.C.O.

L'Assicurazione viene prestata con l'applicazione di una **Franchigia** di € 2.500,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato.

Art. 6) MASSIMALE

Assicurazione R.C.T.

L'Assicurazione viene prestata nell'ambito di un **Massimale** di € 500.000,00 per **Sinistro**, salvo per i casi in cui sia previsto un limite di **Indennizzo** inferiore.

Assicurazione R.C.O.

L'Assicurazione viene prestata nell'ambito di un **Massimale** di € 500.000,00 per **Sinistro** e per prestatore di lavoro, salvo per i casi in cui sia previsto un limite di **Indennizzo** inferiore.

Art. 7) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei **Prestatori di lavoro** dell'Assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri **Prestatori di lavoro**, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Detta condizione aggiuntiva vale anche per la Responsabilità Personale dei **Prestatori di lavoro** in base al Decreto Legislativo 81/2008 in tema di igiene, sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, limitatamente alle lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità di tipo professionale.

Art. 8) DANNI ALLE COSE DEI DIPENDENTI

A parziale deroga dell'articolo 3) NOVERO DEI TERZI, si conviene di considerare terzi i **Prestatori di lavoro** dell'Assicurato per danni arrecati a **Cose** di loro proprietà, possesso e detenzione, giacenti nell'ambito delle attività aziendali. **Restano esclusi i danni ai veicoli a motore, denaro, preziosi e valori in genere; i danni derivanti da incendio, furto, da mancato uso.**

Art. 9) DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

A parziale deroga dell'esclusione q) di cui all'art. 4 ESCLUSIONI, l'Assicurazione comprende i danni alle **Cose** in consegna o custodia all'Assicurato. Tale garanzia si intende prestata con uno **Scoperto** del 10% con il minimo di Euro 2.500,00 per ogni **Sinistro**, nel limite del **Massimale** per **Danni a Cose** e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Fermo restando che per la stessa sono comunque esclusi i danni alle **Cose** che costituiscano strumento di

lavorazione, alle **Cose** che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 10) DENUNCIA DEI SINISTRI

Agli effetti dell'**Assicurazione** della Responsabilità Civile verso i **Prestatori di lavoro**, il **Contraente/Assicurato** deve denunciare soltanto i sinistri:

- che abbiano causato morte o per i quali venga superata (anche per successive proroghe) una prognosi per inabilità temporanea di 40 giorni, o
- per i quali abbia luogo inchiesta dell'Autorità Giudiziaria, o
- per i quali gli pervengano richieste di risarcimento.

In questi casi i sinistri dovranno essere denunciati **entro 3 giorni** da quando il **Contraente/Assicurato** ne abbia avuto conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 11) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La **Società** assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del **Contraente/Assicurato**, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al **Contraente/Assicurato** stesso.

Sono a carico della **Società** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il **Contraente/Assicurato** entro il limite di un importo pari al quarto del **Massimale di Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda. **Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.**

Quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire alla **Società** ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi Richiesta di risarcimento e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le perdite pecuniarie ai sensi della presente **Polizza**; (iii) fornire alla **Società** le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità della **Società** in base alla presente **Polizza**.

La Società non riconosce peraltro spese incontrate dal Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun **Assicurato** ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accoli costi di difesa senza la preventiva autorizzazione scritta della **Società**. Saranno indennizzabili in base alla presente **Polizza** soltanto i costi connessi a transazioni, sentenze di condanna e i costi di difesa **autorizzati per iscritto dalla Società**, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da Richieste di risarcimento contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente **Polizza**. L'autorizzazione della **Società** non può essere negata senza ragione, a condizione che alla **Società** sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente **Polizza**.

Art. 12) ALTRE ASSICURAZIONI

Qualora al momento del **Sinistro** esistano anche altre assicurazioni stipulate con altre società per i medesimi rischi previsti dalla presente **Polizza**, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, **ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella prevista dalle altre assicurazioni.**

Art. 13) PLURALITA' DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità **Assicurati** il **Massimale / limite stabilito in Polizza** per il danno cui si riferisce la domanda resta per ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità tra gli **Assicurati**.

Art. 14) ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*Assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

Art. 15) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Qualsiasi interpretazione di questa *Polizza*, verrà effettuata, ove non stabilito diversamente, in applicazione delle leggi dello Stato Italiano.

Art. 16) FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede la *Società*.

10.2 Restrizione dell'ambito di applicazione territoriale

Di comune accordo tra le Parti si dà e si prende atto che la presente *polizza* viene modificata come segue:

Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente *polizza*, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente *polizza*, non sarà prestata alcuna garanzia dalla *polizza* per qualsiasi:

- i. ***ente o persona giuridica organizzata, disciplinata o costituita ai sensi della legge applicabile dell'Area Specifica o registrata o avente sede in un'Area Specifica;***
- ii. ***persona fisica durante il periodo in cui la stessa si trovi in un'Area Specifica;***
- iii. ***parte di una pretesa, azione, causa o procedimento promossi, incardinati o perseguiti in un'Area Specifica; o***
- iv. ***perdita di, furto di, danno a, perdita d'uso, criptaggio di, interruzione delle attività o della disponibilità di, o distruzione di qualsiasi proprietà o bene (materiale o immateriale) situato in un'Area Specifica, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi sistema informatico, dato, asset digitale, denaro o titoli situato in un'Area Specifica.***

Ai fini della presente Condizione aggiuntiva, per "**Area Specifica**" si intende:

- (i) la Repubblica di Bielorussia e/o
- (ii) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite), o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa Condizione aggiuntiva e la *polizza*, prevarrà il contenuto della presente Condizione aggiuntiva, salva in ogni caso l'applicazione di ogni clausola in materia di Sanzioni/misure restrittive.

Se una qualsiasi disposizione di questa Condizione aggiuntiva sia, o in qualsiasi momento diventi, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa Condizione aggiuntiva, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa Condizione aggiuntiva non saranno influenzate.

Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

LA SOCIETÀ
AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I “**Dati Personali**” identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le Condizioni Generali di Assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di Viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza
- Marketing, ricerca e analisi di mercato

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivisi con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri riguardanti gli indennizzi ai lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella Polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferiti a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la



nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: <https://www.aig.co.it/informativa-privacy>.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.